



A.D. MDLXVII

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Rep. N. 1116/2014

Prot. N. 9045 del 16/04/2014

Accordo attuativo della convenzione quadro fra il MIUR e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili stipulata ai sensi dell'art. 43 D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e art. 6 D.M. 7 agosto 2009, n. 143 (regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professionista di dottore commercialista e di esperto contabile)

ACCORDO

TRA

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari (Ordine)**, con sede in Sassari, viale Caprera, 6, C. F. 92106780908, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Pietro Scudino

e

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania (Ordine)**, con sede in Olbia, via Longhena,2, C.F. 91036530904, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Marco Balata

e

**l'Università degli Studi di Sassari (Università)**, con sede legale in Sassari, Piazza Università, 21, P.I. 00196350904, in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Attilio Mastino

**Visto**

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n.143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito per brevità MIUR) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito per brevità CNDCEC);
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR e il CNDCEC;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR e il CNDCEC;
- l'articolo 36, comma 3 e 4 del D.Lgs. 139/2005 i quali dispongono che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Commercialisti - occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle



A.D. MDLXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S) – le lauree delle classi 84/S e 64/S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM77 e LM56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007 – e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo - Esperti Contabili - occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28) – in conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004, secondo le corrispondenze dell'Allegato n.2 del D.M. 26 luglio 2007, il diploma di laurea della classe 17 corrisponde all'attuale classe L 18 e il diploma di laurea della classe 28 corrisponde all'attuale classe L 33;

- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

### considerato

- che la convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il MIUR ed il CNDCEC prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili costituiti sul territorio nazionale;

le Parti

### stipulano

il seguente accordo.

#### Articolo 1. Finalità dell'accordo

1. Le parti del presente accordo si impegnano, ciascuno per la propria competenza, a progettare e gestire uno o più percorsi formativi che consentano di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti si impegnano a coordinare, ciascuno per la propria competenza, il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del



A.D. MDLXXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di ~~tale~~ attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010, le parti si impegnano a disciplinare:

- i contenuti dei corsi di laurea della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- i contenuti dei corsi di laurea della classe 64S (*classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia*) e della classe 84S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali*), ovvero della classe LM 56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) e della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007;
- le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi specialistico o magistrale.

### Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la *corretta* funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe L 18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) ed eventualmente della classe L 33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia Aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Poiché il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisore legale dei conti, per l'esonero previsto dal presente articolo è necessario che almeno 5 crediti, compresi nell'ambito disciplinare SECS-P/07, corrispondano all'insegnamento di Revisione contabile o altro analogo.

3. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che abbiano contenuti inerenti le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.



A.D. MDLXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

4. L'Università si impegna, altresì, ad attivare insegnamenti che abbiano contenuti inerenti le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. L'Università si dà carico di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Esperto Contabile.

6. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

### Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, l'Università si impegna a strutturare i corsi di laurea della classe LM77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) ed eventualmente della classe LM56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007, in modo da garantire almeno l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia Aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS/04 Diritto commerciale IUS/05 Diritto dell'economia IUS/12 Diritto tributario IUS/15 Diritto processuale IUS/17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente art. 3 possono essere già stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'art. 2 (compreso l'insegnamento di Revisione contabile o altro analogo).

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna a fare sì che i corsi di laurea magistrale conformi ai contenuti del presente accordo prevedano moduli formativi che abbiano ad oggetto in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale i seguenti contenuti: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione



A.D. MDLXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

legale; deontologia professionale ed indipendenza; revisione; corporate governance e sistemi di controllo interno.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna a fare sì che i corsi di laurea magistrale conformi ai contenuti del presente accordo prevedano moduli formativi che abbiano ad oggetto in misura significativa e comunque coerente con la convenzione quadro nazionale i seguenti contenuti: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto processuale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

6. L'Università si dà carico di verificare la carriera universitaria di quanti chiedono di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista.

### **Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale/specialistica**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale, di cui all'art. 3 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) se hanno conseguito:

- a) una laurea triennale nella classe delle lauree 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*), ovvero della classe L18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) e della classe L33 (*classe delle lauree in scienze economiche*); o
- b) una laurea triennale in classi di laurea diverse da quelle indicate alla lettera a), purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui all'articolo 3 del presente accordo.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel corso di studi per il conseguimento della laurea triennale in aggiunta ai crediti formativi indicati alla tabella esposta nell'articolo 2, comma 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

### **Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.**

1. Coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale/specialistica di cui all'articolo 3, e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).

2. Il tirocinio, anche sotto forma di stages inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista sotto la sua sorveglianza diretta. Il tirocinio può prevedere anche attività svolte attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale ed anche ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.



A.D. MDLXXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
8. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea strutturati dall'Università nel rispetto dell'art. 3 riconoscono al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10, comma 5, DM 270/2004, almeno 6 crediti formativi universitari.

### **Articolo 6. Coordinamento del tirocinio convenzionato**

L'Ordine indica il proprio referente organizzativo per il tirocinio in convenzione nella persona del Consigliere delegato al tirocinio.

L'Università si incarica, attraverso l'ufficio amministrativo all'interno del proprio Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, dedicato alla gestione degli stage, di identificare studi professionali qualificati a ricevere tirocinanti, di ottenere il benestare del referente dell'Ordine sull'elenco degli studi individuati, di collocare gli studenti presso tali studi e di segnalare l'avvio di ogni tirocinio al referente dell'Ordine.

### **Articolo 7 - Valutazione del tirocinio convenzionato**

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso.

La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea.

La convenzione rimane valida anche qualora lo studente praticante non consegua la laurea nei due anni di corso. In questo caso il praticante può chiedere la sospensione del periodo di Tirocinio, per un periodo massimo di due anni.

E' espressamente accettato che per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art.6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n.143, il praticante che ha conseguito la laurea magistrale debba svolgere un anno ulteriore di tirocinio presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

A tale scopo il referente organizzativo cura il coordinato succedersi dei periodi di praticantato, ad assicurare la migliore preparazione del praticante.

### **Articolo 8 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

In base alla convenzione quadro, l'accordo tra Ordine ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione prevede, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale abbiano



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

L'Università e l'Ordine si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

### Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'attuazione del presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente a quanto disposto dall'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

### Articolo 10 – Durata dell'accordo

Il presente accordo avrà durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, salvo diversa determinazione delle parti contraenti.

Il presente accordo potrà inoltre essere aggiornato in itinere con apposito atto integrativo da stipularsi fra le Parti, che verrà unito al presente formando un unico atto.

### Articolo 11 – Disposizioni transitorie

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) alcuni dei Corsi di Laurea triennale<sup>1</sup>, specialistica<sup>2</sup> e magistrale<sup>3</sup> attivati presso la ex Facoltà di Economia e, successivamente, presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali (DiSea) dell'Università degli Studi di Sassari presentano le condizioni minime richieste dal presente accordo e dalla convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, che consentono l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), nonché l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per cui le disposizioni del presente accordo trovano già immediata e diretta applicazione alle carriere universitarie degli studenti e degli allievi iscritti e laureati nei predetti corsi;
- b) che le disposizioni del presente accordo e, parimenti, della convenzione quadro fra il MIUR ed il CNDCEC, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, che consentono l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o

<sup>1</sup> Economia (classe 28 Scienze economiche; Economia aziendale (classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale); Economia e management (classe L 18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale e classe L 33 Scienze economiche).

<sup>2</sup> Consulenza e direzione aziendale (classe 84/S Scienze economico-aziendali); Economia e nuove tecnologie (classe 64/S Scienze dell'economia).

<sup>3</sup>e Direzione aziendale e consulenza professionale (classe LM77 – Scienze economico-aziendali); Scienze economiche (classe LM56 – Scienze dell'economia)



A.D. MDLXII

## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

specialistica), nonché l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non si applicano agli studenti ancora iscritti ad uno dei corsi di laurea quadriennale vecchio ordinamento ed agli allievi in possesso di una laurea quadriennale conseguita in uno dei corsi di laurea vecchio ordinamento.

### Articolo 12 – Entrata in vigore dell'accordo

Il presente accordo entrerà in vigore e produrrà effetti tra le Parti dal giorno della sua sottoscrizione.

Sassari, li



Università degli Studi di Sassari

Il Rettore, Prof. Attilio Mastino

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Sassari

Il Presidente, Dott. Pietro Scudino

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di Tempio Pausania

Il Presidente, Dott. Marco Balata